



Documento di seduta

B8-0492/2018

22.10.2018

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B8-0415/2018

a norma dell'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento

sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi (2018/2838(RSP))

Petra Kammerevert

a nome della commissione per la cultura e l'istruzione

Risoluzione del Parlamento europeo sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi (2018/2838(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 26, 53 e 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017 sulla promozione della cooperazione degli Stati membri in materia di riconoscimento reciproco dei titoli di istruzione superiore e di completamento degli studi a livello di istruzione secondaria,
 - vista la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente¹,
 - visto il comunicato di Bucarest del 2012,
 - vista la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, presentata dalla Commissione il 17 gennaio 2018 (COM(2018)0024),
 - vista la proposta di raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell'istruzione superiore e dell'istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero, presentata dalla Commissione il 22 maggio 2018 (COM(2018)0270),
 - vista l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi (O-000084/2018 – B8-0415/2018),
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per la cultura e l'istruzione,
 - visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la mobilità a fini di apprendimento favorisce le abilità, le competenze e le conoscenze, promuovendo al contempo i valori europei e la partecipazione attiva alla società;
- B. considerando che il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei risultati dei periodi di studio all'estero consente agli Stati membri di intensificare e accelerare la loro cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione e dimostra ai cittadini uno dei vantaggi concreti della cooperazione a livello di UE;

¹ GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.

- C. considerando che il miglioramento delle procedure di riconoscimento dei diplomi dell'istruzione superiore e dell'istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero è una preconditione per la creazione di uno spazio europeo dell'istruzione¹ entro il 2025;
- D. considerando che sono già stati compiuti notevoli progressi al livello dell'istruzione superiore, in particolare attraverso accordi regionali tra alcuni Stati membri, che possono servire da esempio per conseguire il riconoscimento automatico all'interno dello spazio europeo dell'istruzione;
- E. considerando che le procedure di riconoscimento reciproco delle qualifiche dell'istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero sono tuttora poco sviluppate;
- F. considerando che la mobilità a fini di apprendimento all'interno dell'UE ha acquisito importanza in termini sia di numero effettivo degli studenti che di capacità e opportunità di apprendimento;
- G. considerando che un riconoscimento equo e trasparente delle qualifiche acquisite all'estero è sia un obiettivo tecnico del processo di Bologna sia un valore fondamentale alla base di uno spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS) aperto e inclusivo;
- H. considerando che il diritto all'istruzione è un diritto umano fondamentale che deve essere garantito universalmente;
1. invita gli Stati membri ad assumersi un impegno politico e a istituire meccanismi per il riconoscimento reciproco automatico delle qualifiche dell'istruzione superiore e dell'istruzione secondaria superiore come pure dei risultati dei periodi di studio all'estero, in linea con gli obiettivi dello spazio europeo dell'istruzione; invita la Commissione a sostenere il conseguimento di questo obiettivo promuovendo l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone prassi, ad esempio attraverso la pubblicazione regolare di "dichiarazioni di comparabilità" dei diplomi dell'istruzione secondaria superiore e un uso coerente della tabella dei voti del Sistema europeo di trasferimento e accumulo dei crediti (ECTS);
 2. chiede agli Stati membri di intensificare la cooperazione transnazionale e di utilizzare le nuove tecnologie per aumentare l'efficienza, ridurre i costi, migliorare la trasparenza e creare fiducia a tal fine, nella prospettiva di trarre vantaggio dalle opportunità di istruzione e di occupazione derivanti dal mercato interno; sottolinea altresì la necessità di collaborare con la Commissione per sviluppare e realizzare in modo efficace la carta europea dello studente, con lo scopo di facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei periodi di studio all'estero, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e i costi per gli studenti e gli istituti di istruzione;
 3. invita gli Stati membri ad avviare un processo di cooperazione a livello dell'istruzione e della formazione secondaria generale, volto a instaurare il necessario livello di fiducia tra i diversi sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri;

¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0673&from=IT>.

4. ricorda l'importanza e il potenziale delle fonti di finanziamento dell'UE e del programma Erasmus+, in particolare per promuovere la mobilità a tutti i livelli dell'istruzione e creare università europee e master congiunti;
5. ricorda a tal fine l'importanza di garantire l'inclusività dei programmi di mobilità dell'UE, in particolare garantendo la partecipazione delle persone con disabilità e delle persone provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati;
6. invita gli Stati membri a facilitare l'integrazione nel contesto educativo degli studenti, dei rifugiati e dei migranti arrivati di recente, garantendo che il riconoscimento iniziale dei loro diplomi o dei risultati dei periodi di studio all'estero da parte di uno Stato membro dell'UE non comporti oneri amministrativi eccessivi;
7. invita gli Stati membri a istituire meccanismi per facilitare il riconoscimento reciproco automatico dei diplomi e dei risultati dei periodi di studio all'estero entro il 2025, in linea con gli obiettivi dello spazio europeo dell'istruzione e sulla base dei quadri esistenti, in particolare il Quadro delle competenze chiave dell'UE; sottolinea altresì a tale riguardo l'importanza dei legami reciproci e della complementarità tra lo spazio europeo dell'istruzione e lo spazio europeo dell'istruzione superiore;
8. prende atto dell'esempio positivo dato dalla licenza liceale europea per quanto riguarda la cooperazione tra gli Stati membri ai fini del riconoscimento delle qualifiche dell'istruzione secondaria superiore; raccomanda tuttavia che gli Stati membri eliminino ogni ostacolo ingiustificato a un riconoscimento rapido e trasparente dei voti delle scuole europee ai fini dell'accesso all'istruzione superiore;
9. raccomanda che gli Stati membri garantiscano, ai fini di un riconoscimento reciproco automatico dei diplomi e di un accesso equo agli istituti di istruzione superiore, che tutti gli studenti europei abbiano il diritto di accedere all'istruzione secondaria superiore alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro in questione, beneficiando del diritto di essere inseriti in una classe corrispondente alla loro età e di livello equivalente alla classe nel loro paese d'origine, indipendentemente dal loro livello di conoscenze linguistiche;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.